

Diritti umani e Mediterraneo nel *Human Rights Data Project*

Attilio Pisanò

1. I diritti umani oggi

Una delle questioni più discusse (forse la più discussa) relativa ai diritti umani è quella del rapporto tra la loro origine particolare e la loro vocazione universale. Se esiste, come sottolineato da Luca Baccelli, un *particolarismo dei diritti*¹, legato al loro essere indissolubilmente connessi con la tradizione filosofica e giuridica occidentale, come si giustifica un *universalismo dei diritti*? La genitorialità dei diritti umani, infatti, va rintracciata nella tradizione filosofica antropocentrica per cui, a partire dalla rivoluzione sofistica, nell'Atene del V secolo a.C., «l'uomo cessa di considerarsi come un piccolo anello dell'immensa trama del cosmo, sospinto ad ogni suo passo da una immanente necessità e si pone arditamente al centro dell'universo, conscio della propria libertà creatrice e della forza oggettivante della sua ragione»². L'idea stessa di diritto soggettivo è nata in Occidente. «L'idea di diritti naturali, cioè il riferimento ad un soggetto di norme che derivano dalla natura» – ricorda Alessandra Facchi – «è stata rintracciata per la prima volta in uno scritto di Guglielmo di Ockham (1290-1359) il quale, intervenendo in difesa dell'ordine francescano contro il papato, menziona diritti naturali di libertà attribuiti da Dio ai mortali che dovrebbero prevalere sul diritto stabilito dagli uomini». Sarà poi Francisco de Vitoria (1492-1546), teologo e giurista di spicco della Seconda Scolastica, a riprendere il concetto nel 1539 a Salamanca, in una relazione (*Relectio De Indis*) in

¹ L. BACCELLI, *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*, Carocci, Roma, 2006.

² E. OPOCHER, *Lezioni di filosofia del diritto*, CEDAM, Padova, 2000, p. 27.

cui si poneva il problema della legittimazione della conquista spagnola dell'America Latina e della posizione da tenere nei confronti delle popolazioni indigene. Vitoria «sostiene che sono diritti di tutti gli uomini lo *ius peregrinandi*, lo *ius degendi* e lo *ius occupationis* di terreni e beni che non appartengono ad alcuno»³. Dobbiamo a Hugo Grozio (1583-1645), infine, l'aver fissato la definizione di *jus* in senso soggettivo nelle prime pagine del *De jure belli ac pacis*: «Il diritto non viene più inteso come un rapporto oggettivo che lega l'uomo alle cose e agli altri uomini (*res justa*), ma come una qualità che inerisce a una persona. Si tratta di una facoltà di fare o avere qualcosa»⁴. A livello strettamente giuridico, occorrerà attendere le rivoluzioni borghesi e le conseguenti dichiarazioni perché si affermasse la biunivocità del rapporto individuo-soggetto giuridico e, attraverso la positivizzazione dei diritti naturali, si manifestasse l'idea per cui la dignità umana deve essere tutelata attraverso i diritti umani.

La frizione tra particolarità ed universalità dei diritti si manifesta, però, solo nel Novecento, durante il dibattito che ha preceduto l'approvazione, da parte delle Nazioni Unite, della “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” (10 dicembre 1948). Secondo John P. Hendrick, uno dei consiglieri di Eleanor Roosevelt, gli Stati Uniti avrebbero dovuto puntare ad «una “Dichiarazione” che fosse la copia in carta carbone della “Dichiarazione americana dei diritti dell'uomo”»⁵. Come noto, alla fine, la “Dichiarazione universale” rappresentò la sintesi di una lunga e complessa discussione politica tra un blocco liberaldemocratico (guidato dagli Stati Uniti) ed uno socialista (guidato dall'Unione Sovietica la quale, poi, si astenne nella votazione finale del documento poiché i diritti culturali, economici, sociali – prossimi alla tradizione socialista – trovarono poco spazio). Nonostante la sua “limitata universalità”, però, l'approvazione della *Dichiarazione universale* ha rappresentato certamente una svolta nella storia dei diritti umani i quali, negli ultimi sessant'anni, si sono trasformati in «fenomeno cosmopolita»⁶, in «lingua franca del nuovo

³ A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 27.

⁴ F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 277.

⁵ A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 34.

⁶ A. PAZ GARIBO, “La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: diritto cosmopolitico?”, in *Ragion Pratica*, n°1, 2009, p. 153.

secolo»⁷, seguendo un habermasiano “corso orientato” che ha consentito loro di porsi come «giustificazione assiologica universale»⁸.

2. La regionalizzazione dei diritti

Il giudizio sulla “Dichiarazione universale” va dato prescindendo da valutazioni sul suo effettivo grado di condivisione universale, ma tenendo in animo i processi politici, culturali, giuridici che da essa sono gemmati e che hanno proiettato la “questione” dei diritti umani sul proscenio universale: internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione, moltiplicazione (dei diritti e dei soggetti giuridici)⁹. Tra questi, certamente, il processo di regionalizzazione è quello maggiormente interessante. Per regionalizzazione si intende il tentativo di rafforzare l’universalità dei diritti attraverso il coinvolgimento diretto delle organizzazioni regionali. Il quadro assiologico fornito dalla Dichiarazione universale, dunque, viene “culturalizzato”, attraverso una specificazione contenutistica dei diritti. Possiamo ricordare in merito: il Consiglio d’Europa con la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Roma, 1950); l’Organizzazione degli Stati Americani con la “Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo” (Bogotà, 1948) e la “Convenzione americana dei diritti dell’uomo” (San José de Costa Rica, 1969), l’Unione Africana (già Organizzazione per l’Unità Africana) con la “Carta africana dei diritti dei popoli dell’uomo e dei popoli” (Nairobi, 1981), la Lega araba con la “Nuova Carta araba dei diritti dell’uomo” (Tunisi, 2004).

⁷ Tra gli altri, la definizione dei diritti umani come «lingua franca delle relazioni internazionali» o «lingua franca del nuovo secolo» è stata utilizzata da M. FLORES, *Storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 296-297, L. BACCELLI, “Diritti fondamentali: i rischi dell’universalismo”, in T. MAZZARESE, (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 135, F. VIOLA, “Diritti umani e scienza giuridica”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol I, 2007, ora in *A tutti i membri della famiglia umana*, testi presentati da U. VILLANI, Giuffrè, Milano, 2008, p. 87.

⁸ F. VIOLA, “L’universalità dei diritti umani: un’analisi concettuale”, in F. BOTTURI, F. TOTARO (a cura di), *Universalismo ed etica pubblica*, fascicolo monografico di “Annuario di etica”, 3/2006, p. 157.

⁹ Cfr. A. PISANÒ, *I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, Regionalizzazione, Specificazione*, Giuffrè, Milano, 2011.

Si tratta di una serie di strumenti pattizi che danno un contributo importante alla definizione dei diritti a livello regionale e, con gradi diversi, adottano strumenti di controllo politico e giurisdizionale sull'osservanza degli impegni presi dagli Stati contraenti. Potremmo semplificare dicendo che il livello di tutela garantito dalle organizzazioni regionali è direttamente proporzionale al radicamento della cultura dei diritti umani. Così il livello di garanzia è massimo in Europa (la "Convenzione europea" è del 1950), diminuisce nel continente americano (il "Patto di San José" è del 1969), è ancora embrionale in Africa (la "Carta africana" è del 1986), si dissolve nel regionalismo arabo, pur in vigore della "Nuova Carta araba dei diritti dell'uomo" (entrata in vigore nel 2008). Tutte le dichiarazioni e/o convenzioni regionali, comunque, richiamano, nel proprio Preambolo, l'autorità della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" che, a ragion veduta, può quindi essere considerata loro progenitrice.

Focalizzando, ora, l'attenzione sulla tutela dei diritti nell'area mediterranea, occorre dire che il Mediterraneo è lontano dall'essere un'area coesa. Nonostante i diversi tentativi compiuti nel corso degli ultimi anni ("Processo di Barcellona", 1995, "Unione per il Mediterraneo", 2008), infatti, nel Mediterraneo insistono diverse organizzazioni regionali o internazionali (Consiglio d'Europa, Unione Africana, Lega Araba, Unione Europea, Unione del Maghreb Arabo, Organizzazione della Conferenza Islamica) e vigono tre differenti carte dei diritti: la "Convenzione Europea", la "Carta africana", la "Nuova carta araba". Più in particolare, analizzando l'appartenenza alle più importanti organizzazioni regionali del Mediterraneo (Consiglio d'Europa, Lega Araba, Unione Africana), possiamo dire che, sempre in tema di riconoscimento e tutela dei diritti, è possibile individuare con una buona certezza un'area Nord del Mediterraneo, della quale fanno parte i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa (Spagna, Francia, Monaco, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania, Malta, Grecia, Turchia, Cipro), per i quali è forte la capacità di tutelare i diritti umani, ed un'area Sud, della quale fanno parte i Paesi aderenti all'Unione Africana (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria) e alla Lega Araba (Libano, Palestina, Siria, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco), nei quali, invece, è debole la capacità di tutelare i diritti umani.

La dicotomia forte/debole, utilizzata per distinguere Nord/Sud del Mediterraneo, si giustifica con il fatto che forte è il sistema europeo di

tutela dei diritti dell'uomo (che può contare sulla "Commissione europea dei diritti dell'uomo", sulla giurisprudenza della "Corte europea dei diritti dell'uomo", sul ruolo di promozione dei diritti umani svolto dal "Commissario europeo per i diritti umani"), mentre deboli sono sia il sistema africano che quello arabo.

In Africa, le difficoltà legate alla trasformazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana in Unione Africana hanno notevolmente inciso sulla possibilità per i singoli individui di adire corti sovrastatali a tutela effettiva dei propri diritti, tanto che solo nel luglio 2008 è stato approvato il protocollo sullo "Statuto della Corte Africana di Giustizia e dei diritti dei popoli", entrato in vigore, poi, l'11 luglio 2009. Per la Lega Araba, la "Nuova Carta araba", entrata in vigore solo nel 2008, ha previsto un "Comitato arabo dei diritti umani" che, però, non è paragonabile, per competenze, funzioni ed efficacia, ai diversi organi che, entro il Consiglio d'Europa, si occupano dei diritti umani.

3. Consenso ed effettività

I diritti possono funzionare soltanto se si dispone del potere corrispondente per realizzarli, se si possono effettivamente esercitare [...]. Perché nel processo storico di questi secoli i diritti umani, che sono stati arricchiti dal punto di vista formale, sono stati sostanzialmente negati a fasce crescenti di umanità nella loro attuazione? Se guardiamo ai processi di globalizzazione alla luce di questa visione universalistica e astratta, ci accorgiamo che, mentre questi diritti sono stati proclamati in tutte le latitudini del mondo, la parte di popolazione mondiale che partecipa alla festa del benessere si è ridotta sempre di più [...]. Che ruolo ha in questi diritti il problema della effettività? Ci può essere una validità dei diritti scissa dall'effettività? [...] Per garantire i diritti è necessaria una sanzione. I diritti non possono funzionare se non c'è un meccanismo sanzionatorio che consenta di garantire la loro attuazione?¹⁰.

È difficile non cogliere la natura retorica delle domande poste dal Pietro Barcellona. Potremmo farci anche un'altra domanda: se è vero che i diritti umani sono metro linguistico e normativo per la tutela

¹⁰ P. BARCELLONA, *Le passioni negate. Globalismo e diritti umani*, Città Aperta Edizioni, Troina, 2001, p. 139.

della dignità umana, è possibile chiedersi quando alle parole seguiranno i fatti? Alla proliferazione dei documenti giuridici (regionali e internazionali) che riconoscono e tutelano i diritti umani, non corrisponde automaticamente una loro effettiva garanzia. La *Convenzione sui diritti del fanciullo*, elaborata dall'ONU ed approvata nel 1989, ad esempio, sembrerebbe essere la massima espressione di un consenso universale. Ad oggi gli stati firmatari sono 191, cioè, tutti, sostanzialmente, i Paesi membri delle Nazioni Unite. Ma ciò non significa, purtroppo, che i diritti del fanciullo sono effettivamente riconosciuti in ogni latitudine. Farò un unico, ma significativo, esempio. L'art. 7 della "Convenzione sui diritti del Fanciullo" e l'art. 6 della "Carta africana dei diritti e del benessere del fanciullo" (adottata dall'Organizzazione dell'Unità Africana nel luglio 1990 ed entrata in vigore internazionale il 29 novembre 1999) stabiliscono il diritto di ogni bambino ad essere registrato immediatamente dopo la nascita. Stiamo trattando di un diritto di fondamentale importanza perché si proietta sulla vita del bambino. In assenza di registrazione, ad esempio, non ha senso stabilire un'età minima per l'accesso al lavoro, per contrarre matrimonio, per essere arruolato nell'esercito. In Africa tale diritto è conculcato pressoché in tutto il Continente. Per comprendere l'entità del fenomeno è sufficiente riprendere il rapporto UNICEF "The State of the World's Children 2009" nel quale si legge che nell'Africa sub-sahariana il tasso di registrazione alla nascita si è attestato al 37% (30% nelle zone rurali), nell'Africa orientale e meridionale al 32% (24% nelle zone rurali), nell'Africa centrale e orientale al 41% (35% nelle zone rurali), nell'Africa settentrionale e mediorientale al 75% (67% nelle zone rurali). Per avere un raffronto, basti considerare che nell'Europa centrale e orientale il tasso è del 92%, senza che vi siano significative differenze tra zone urbane (93%) e rurali (92%)¹¹.

Dinnanzi a situazioni del genere, quando la sottoscrizione e la ratifica di un documento internazionale non determinano un'effettiva garanzia dei diritti, in assenza di corti sovrastatali capaci di far reintegrare la violazione di un diritto fondamentale quando è compiuta dallo Stato, come è possibile scongiurare che la bobbiana "età dei diritti" possa tramutarsi in "età della retorica dei diritti"¹²?

¹¹ Cfr. UNICEF, *The State of the World's Children 2009*, New York, 2008, p. 29 e ss.

¹² Il riferimento è a N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

4. Il CIRI Human Rights Data Project

Uno strumento capace di dare indicazioni in merito all'effettiva tutela dei diritti umani è il *Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Data Project*¹³ il quale

contains standards-based quantitative information on government respect for a wide range of internationally-recognized human rights for countries of all regime-types and from all regions of the world. The data set contains measures of government human rights practices, not human rights policies or overall human rights conditions (which may be affected by non-state actors)¹⁴.

Elaborato dai politologi David L. Cingranelli (Binghamton University) e David L. Richards (University of Memphis), il progetto, nella sostanza, attribuisce (attraverso un valore numerico) un giudizio ad ogni singolo Stato, sull'effettivo riconoscimento dei diritti umani, attraverso l'individuazione dei seguenti indici:

- 1) Disappearance;
- 2) Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life;
- 3) Torture;
- 4) Electoral Self-Determination;
- 5) Independent Judiciary;
- 6) Political Imprisonment;
- 7) Freedom of Speech and Press;
- 8) Freedom of Religion;
- 9) Freedom of Domestic Movement;
- 10) Freedom of Foreign Movement and Travel;
- 11) Freedom of Assembly and Association;
- 12) Women Economic Rights;
- 13) Worker Rights;
- 14) Women Political Rights;
- 15) Women Social Rights;
- 16) Empowerment Rights Index.

¹³ D. L. CINGRANELLI and D. L. RICHARDS, *The Cingranelli-Richards Human Rights Dataset Version 2008.03.12*. <http://www.humanrightsdata.org>.

¹⁴ <http://ciri.binghamton.edu/index.asp>.

Il *CIRI Human Rights Data Project* è utile in quanto, al di là degli aspetti formali legati alla sottoscrizione e/o alla ratifica dei c.d. *Core Human Rights Treaties*, valuta le pratiche in tema di diritti umani (*human rights practices*) dei singoli Governi: «human rights practices are the human rights-related actions of a government ad any and all of its agents, such as police or paramilitary forces». Cingranelli e Richards, nello spiegare il loro progetto, sottolineano come, utilizzando il loro progetto «You will not be examining or nothing anything other than governmental practices that may affect human rights conditions» evidenziando anche come «human rights practices which often diverge from policies»¹⁵. I dati elaborati utilizzano come fonti i *Country Reports on Human Rights Practices* del Dipartimento di Stato Americano e, in parte, anche il rapporto annuale di *Amnesty International*. È vero, pertanto, che la fonte primaria è politica, ma è altrettanto vero che per avere un approccio scientifico che consenta di avere informazioni uniformi su tutti i Paesi (oltre 190), probabilmente i dati forniti dalle diverse organizzazioni non governative (*Amnesty International*, *Human Rights Watch*) possono non considerarsi omogenei.

In questo lavoro, si utilizzeranno gli indici *Empowerment Rights Index*, *Women's Political Rights*, *Women's Social Rights*, relativi al 2007¹⁶, per fotografare l'effettiva tutela dei diritti nel Mediterraneo del Nord e in quello del Sud. L'*Empowerment Rights Index* è stato scelto perché, come si vedrà a breve, è una sorta di “indice generale” che dà un'idea sulla pratica dei diritti nei diversi Paesi. I restanti due indici, invece, sono sintomatici perché convocano direttamente i diritti delle donne (politici e sociali) i quali, se non garantiti, minano il principio di uguaglianza che è alla base di un reale riconoscimento dei diritti umani.

¹⁵ D. L. CINGRANELLI e D. L., RICHARDS *The Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Data Project Coding Manual Version 2008.3.13*.

http://ciri.binghamton.edu/documentation/ciri_coding_guide.pdf, p. 4.

¹⁶ Al momento della revisione di questo articolo (aprile 2011) i dati pubblicati relativi all'*Empowerment Rights Index* e al *Women's Political Rights* riguardavano il 2009. Quelli relativi al *Women's Social Rights* il 2007.

5. Empowerment Rights Index

L'*Empowerment Rights Index* è un indice generale costruito attraverso la sommatoria dei diversi valori forniti da 7 indici particolari: a) Libertà di movimento interna; b) Libertà di movimento internazionale; c) Libertà di parola; d) Libertà di assemblea e associazione; e) Diritti dei lavoratori; f) Auto-determinazione elettorale; g) Libertà di religione. Il *range* del valore complessivo va da zero (non vi è alcun tipo di rispetto per i sette diritti) a quattordici (i Governi rispettano pienamente i 7 diritti).

Nella Tab. 1 si riportano i valori dell'*Empowerment Rights Index* per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, raggruppati in base all'organizzazione regionale di appartenenza (Consiglio d'Europa, Lega Araba, Unione Africana).

Tabella 1. Empowerment Rights Index

Consiglio d'Europa	Lega Araba/Unione Africana	Altri
Malta 14	Libano 7	Israele 5
Montenegro 13	Algeria 5	Palestina n.n.
Slovenia 13	Egitto 4	
Spagna 13	Marocco 4	
Cipro 12	Tunisia 3	
Croazia 12	Libia 2	
Francia 12	Siria 1	
Italia 11	Media 3,71	
Monaco 10		
Albania 9		
Grecia 8		
Bosnia 7		
Turchia 6		
Media 10,76		

Note: L'ultimo dato, in grassetto, rappresenta la media aritmetica.

La differente media tra i Paesi del Consiglio d'Europa e quelli della Lega Araba e dell'Unione Africana (10,30 vs 2,57) rende l'idea di come differente sia il livello di tutela pratica dei diritti nel Nord e nel Sud del Mediterraneo. Si tratta di una differenza notevole che impedisce di ricondurre ad unitarietà il livello di tutela dei diritti umani nel Mediterraneo. La differenza si deve a motivi di ordine culturale e giuridico. Da un punto di vista *lato sensu* culturale, è evidente che i diritti umani attecchiscono meglio nei Paesi europei

perché è nell'alveo della tradizione filosofica e culturale di matrice antropocentrica dell'Europa che nascono i diritti umani. Da un punto di vista strettamente giuridico, invece, è facile notare come la pratica dei diritti umani è più diffusa nei Paesi che aderiscono ad un'organizzazione regionale (come il Consiglio d'Europa) che da decenni, ormai, ha istituito un sistema di controllo giurisdizionale sovrastatale di tutela dei diritti individuali. Senza tale controllo è difficile ipotizzare il pieno affermarsi di una pratica dei diritti umani in considerazione del fatto che sovente (quasi sempre) è lo Stato a misconoscere o a violare i diritti individuali.

6.1 Women's Political Rights

Il *Women's Political Rights* è un indice che include diritti che sono riconosciuti nei più importanti documenti giuridici internazionali: il diritto di voto, l'elettorato passivo, il diritto di assumere incarichi di governo (*the right to hold elected and appointed government positions*), il diritto di iscriversi a partiti politici, il diritto di petizione. Il *range* va da zero a tre: zero significa che i diritti politici delle donne non sono garantiti dalla legge; uno che i diritti sono garantiti dalla legge, ma severamente proibiti nella pratica; due che i diritti sono garantiti dalla legge ma moderatamente proibiti in pratica; tre, infine, che sono totalmente garantiti sia dalla legge che in pratica. Nella Tab. 2 si riportano i valori per i Paesi del Mediterraneo. L'osservazione del dato fa emergere una certa differenza tra i Paesi europei (media 2,07) e quelli africani e mediorientali (media 1,85), anche se, c'è da dire, non così profonda.

Tabella 2. Women's Political Rights

Consiglio d'Europa	Lega Araba/Unione Africana	Altri
Spagna 3	Algeria 2	Israele 2
Albania 2	Marocco 2	Palestina n.n.
Bosnia 2	Siria 2	
Cipro 2	Tunisia 2	
Croazia 2	Egitto 1	
Francia 2	Libano 1	
Grecia 2	Libia 1	
Italia 2	Media 1,57	

Malta 2		
Monaco 2		
Slovenia 2		
Turchia 2		
Montenegro 1		
Media 2		

Note: L'ultimo dato, in grassetto, rappresenta la media aritmetica.

6.2 Social Rights

Il *Women's Social Rights* è, invece, l'indice che fornisce il dato reale sull'uguaglianza tra uomo e donna, in quanto prende in considerazione alcuni diritti il cui esercizio si contrappone a radicate tradizioni culturali difficili da estirpare: a) il diritto all'eredità; b) il diritto di sposarsi in condizioni di eguaglianza con l'uomo; c) il diritto di viaggiare; d) il diritto di ottenere il passaporto; e) il diritto di trasmettere la propria cittadinanza ai propri figli o al proprio marito; f) il diritto di divorziare; g) la conservazione dei diritti di proprietà durante il matrimonio; h) il diritto di partecipare alle attività sociali e culturali della comunità; i) il diritto all'educazione; l) il diritto di scelta della propria residenza o domicilio; m) la libertà dalle mutilazioni genitali, senza il proprio consenso; n) la libertà dalla sterilizzazione forzata. Come si può facilmente osservare, si tratta di condizioni minime per l'affermazione della dignità della donna. Anche in questo caso, il *range* va da zero a tre dove: zero indica che le donne non possono godere di diritti sociali e, soprattutto, che la discriminazione sessuale è legittimata dall'ordinamento giuridico; uno indica che le donne hanno alcuni diritti sociali garantiti dalla legge, ma quei diritti non sono effettivamente tutelati (*enforced*); il valore due, invece, indica che le donne hanno alcuni diritti sociali garantiti e che, nella pratica, i governi garantiscono un basso livello di discriminazione; il valore tre, infine, indica che i diritti in parola sono garantiti dalla legge e che i governi sostengono il pieno riconoscimento dei diritti in parola.

Nella Tab. 3 la situazione del Mediterraneo. I differenti valori mediali danno contezza di una notevole differenza tra le due sponde del Mediterraneo. La media europea è 2,07, quella dei Paesi maghrebini e mediorientali 0,14. Segno tangibile dell'esistenza di un iato che impedisce in alcuni Paesi, anche a noi prossimi, di garantire e

fare rispettare il principio-chiave del riconoscimento dei diritti umani: l'uguaglianza interindividuale.

Tabella 3. Women's Social Rights

Consiglio d'Europa	Legg Araba/Unione Africana	Altri
Bosnia 3	Marocco 1	Israele 1
Cipro 3	Algeria 0	Palestina n.n.
Francia 3	Egitto 0	
Italia 3	Libano 0	
Malta 3	Libia 0	
Slovenia 3	Tunisia 0	
Spagna 3	Siria 0	
Monaco 2	Media 0,14	
Albania 1		
Croazia 1		
Grecia 1		
Montenegro 1		
Turchia 1		
Media 2,07		

Note: L'ultimo dato, in grassetto, rappresenta la media aritmetica.

7. Conclusione

Può un'area come il Mediterraneo, con Paesi così differenti per religione, tradizioni, culture, sistemi giuridici e politici divenire esempio di convivenza nel rispetto dei diritti individuali? È difficile rispondere a questa domanda. Certo è che la tutela dei diritti deve passare necessariamente tramite le organizzazioni regionali, unici attori capaci di garantire una giustiziabilità sovrastatale dei diritti. Certo è, ancora, che il fulcro di tutte le organizzazioni regionali riposa, se non proprio in una comunanza culturale, quanto meno nell'esistenza di interessi comuni. È difficile, ad oggi, ipotizzare un'unificazione mediterranea (pur politica) se non si rafforzerà la cooperazione mediterranea in materia economica e in tema di diritti umani. Allora la domanda deve essere riformulata. I Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo dimostrano, nella pratica, nella sostanza, al di là della forma, interesse per ciò che avviene nella restante parte del *Mare Nostrum*?

Bibliografia

BACCELLI L., “Diritti fondamentali: i rischi dell’universalismo”, in MAZZARESE T. (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 135.

BACCELLI L., *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell’universalismo*, Carocci, Roma, 2006.

BARCELONA P., *Le passioni negate. Globalismo e diritti umani*, Troina, Città Aperta Edizioni, 2001.

BOBBIO N., *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

CASSESE A., *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

CINGRANELLI D.L. e RICHARDS D.L., *The Cingranelli-Richards Human Rights Dataset*, 2008, Version 2008.03.12. <http://www.humanrightsdata.org>, <http://ciri.binghamton.edu/index.asp>

D. L. CINGRANELLI e D. L. RICHARDS, *The Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Data Project Coding Manual, Version 2008.3.13.*

http://ciri.binghamton.edu/documentation/ciri_coding_guide.pdf

FACCHI A., *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2007.

FLORES M., *Storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2008.

OPOCHER E., *Lezioni di filosofia del diritto*, CEDAM, Padova, 2000.

PAZ GARIBO A., “La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: diritto cosmopolitico?”, in *Ragion Pratica*, n°1, 2009, p. 153.

VIOLA F., *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell’etica contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 1997.

VIOLA F., “L’universalità dei diritti umani: un’analisi concettuale”, in BOTTURI F., TOTARO F., (a cura di), *Universalismo ed etica pubblica*, fascicolo monografico di “Annuario di etica”, 3/2006, p. 157.

VIOLA F., “Diritti umani e scienza giuridica”, in *Diritti umani e diritto internazionali*, vol. I, 2007, ora in *A tutti i membri della*

famiglia umana, testi presentati da VILLANI U., Giuffrè, Milano, 2008,
p. 87.

UNICEF, *The State of the World's Children 2009*, New York, 2008.